

IL RETTORE

- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. *mm.* e *ii.*;
- VISTO l'art. 22-bis della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 che disciplina gli "incarichi post-doc";
- VISTO D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- VISTO il D.R. n. 4486 del 06.11.2025 di emanazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter, della legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO il D.M. n. 592 del 6 agosto 2025 con cui è stato definito il trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter;
- VISTO il D.M. n. 639 del 2 maggio 2024 recante la determinazione dei gruppi scientifici disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifici disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifici disciplinari, ai sensi dell'art. 15 della l. 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 480 del 24 luglio 2025, assunto al protocollo di Ateneo n. 143850 del 25 luglio 2025, il prof. Enrico Foti è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dal 19 settembre 2025;
- VISTA la delibera del 17 dicembre 2025 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, trasmessa nota istruttoria n. 39 del 26.01.2026, prot. n. 83023 del 27.01.2026, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, la richiesta di attivazione di una procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca, della durata di un anno, da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per il gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-06 "Fisiologia", settore scientifico-disciplinare BIOS-06/A "Fisiologia", dal titolo: *"Esplorare il ruolo della connessina 43 microgliale in patologie neuroinfiammatorie croniche"*, con responsabile scientifico la prof.ssa Rosalba Parenti, per lo svolgimento del progetto di ricerca dipartimentale dal titolo *"Ruolo canonico e non canonico dei canali formati dalla connessina 43 nelle cellule gliali – ANCHOR"* di cui è responsabile la prof.ssa Rosalba Parenti;
- CONSIDERATA la nota del 9 febbraio 2026, prot. n. 98491, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche ha precisato quanto approvato nella superiore delibera e individuato i fondi necessari per la copertura dell'intero ammontare dell'incarico di ricerca in argomento, con l'impegno di portare tali determinazioni a ratifica al prossimo Consiglio di Dipartimento utile
- ACCERTATO che la copertura finanziaria del suddetto incarico di ricerca è garantita con prenotazioni di budget nn. 2026_13283_2, 2026_13299_2, 2026_13301_2 e 2026_13722_2, giusta nota dell'Area Finanziaria del 12.02.2026, prot. n. 102163;

DECRETA

- Art. 1 – È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca, della durata di un anno, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per il gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS-06 "Fisiologia", settore scientifico-disciplinare BIOS-06/A "Fisiologia", dal titolo: *"Esplorare il ruolo della connessina 43 microgliale in patologie neuroinfiammatorie croniche"*, con responsabile scientifico la prof.ssa Rosalba Parenti.

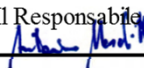
Art. 2 – L’incarico di ricerca sarà attribuito secondo le modalità indicate nel bando di selezione allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 – L’onere complessivo per la copertura di n. 1 incarico di ricerca dal titolo: *“Esplorare il ruolo della connessina 43 microgliale in patologie neuroinfiammatorie croniche”*, della durata di un anno, pari ad € 27.754,43 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per lo svolgimento del progetto di ricerca dipartimentale dal titolo *“Ruolo canonico e non canonico dei canali formati dalla connessina 43 nelle cellule gliali - ANCHOR”* di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Rosalba Parenti, indicato in premesse, è garantito con prenotazioni di budget nn. 2026_13283_2, 2026_13299_2, 2026_13301_2 e 2026_13722_2.

Catania, li 16/02/2026

IL RETTORE
prof. Enrico Foti

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
16/02/2026	
Prot.105605..... Tit. III Cl. 12	
Rep. Decreti542.....	

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale - Albo Ufficiale
Albo n.265..... Prot.105608.....	
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo dal 16/02/2026 al 09/03/2026	
Il Responsabile 	

GC/sm

Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010.

ART. 1

Oggetto

1. È indetta selezione pubblica, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di ricerca (D.R. 4486 del 06.11.2025) presso l'Università degli Studi di Catania, per il conferimento di **n. 1 incarico di ricerca**, come di seguito specificato:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE

Sede: Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

Gruppo scientifico-disciplinare: 05/BIOS-06 "Fisiologia"

Settore scientifico-disciplinare: BIOS-06/A "Fisiologia"

Responsabile della ricerca: prof.ssa Rosalba Parenti

Titolo del programma di ricerca: *"Esplorare il ruolo della connessina 43 microgliale in patologie neuroinfiammatorie croniche"*

Programma di ricerca:

Il candidato ideale dovrà occuparsi della concezione e realizzazione di procedure sperimentali in vitro e in vivo per lo studio dei processi neurobiologici che sottendono alla cronicizzazione della neuroinfiammazione. Il progetto si articola in una prima fase in vivo su modelli preclinici di neuroinfiammazione cronica analizzati tramite metodiche convenzionali di analisi comportamentale, del benessere animale e preclinica. Tessuti e campioni di origine animale saranno isolati, conservati e analizzati nella seconda fase del progetto. L'attività prevede lo studio della comunicazione intercellulare tra astrociti e microglia, la valutazione del ruolo della connessina 43 nell'omeostasi della neuroglia e l'utilizzo di metodiche cutting-edge di imaging e analisi del profilo metabolico e molecolare.

Durata del contratto: 1 anno

Numero massimo di pubblicazioni: 5

Riferimenti progetto finanziato: progetto dipartimentale *"Ruolo canonico e non canonico dei canali formati dalla connessina 43 nelle cellule gliali – ANCHOR"*

ART. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alla selezione:

- candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o titolo equivalente o equiparato o equipollente, conseguito, in Italia o all'estero, da non più di sei anni in *Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche* e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua *inglese*.

2. Per i titoli conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione giudicatrice al solo fine della partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
4. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 e *ss.mm.ii.* (RTDa, RTDb, RTT);
5. Non possono partecipare alla selezione coloro abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
6. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, se conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 8 e 11 e saranno ammessi con riserva.
7. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel successivo art. 3.
8. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.
9. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

ART. 3

Incompatibilità

1. La titolarità dell'incarico di ricerca non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati.
2. La titolarità dell'incarico di ricerca non è compatibile con la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi post-doc, di altri incarichi di ricerca o di contratti di cui all'art. 24 della legge 240/2010, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
3. La titolarità dell'incarico di ricerca non è compatibile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
4. La titolarità dell'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la

possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA).

5. L'incarico di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

6. I contratti di incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 4

Domande e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta in lingua italiana utilizzando il modello allegato al presente bando (*All.1*), deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania – Area della Ricerca, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00, ora locale, **del ventesimo giorno successivo** alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo *on-line* dell'Università di Catania (<http://ws1.unict.it/albo/>).

2. La domanda di partecipazione, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione, dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- **posta elettronica certificata**, intestata al candidato, inviata all'indirizzo: protocollo@pec.unict.it
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: **Università degli Studi di Catania - Area della Ricerca, Piazza Università, n. 2, 95131 Catania;**
- **consegna diretta all'Ufficio Protocollo generale di Ateneo**, Piazza Università, n. 2, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.00.

3. In caso di consegna a mano al Protocollo o di spedizione a mezzo di raccomandata postale, sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli, le pubblicazioni e quanto altro previsto dal bando, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) le generalità del candidato;
- b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
- c) la seguente dicitura: **“Bando D.R. n. – Incarico di ricerca – Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche – Responsabile Scientifico: prof.ssa Rosalba PARENTI.**

4. Le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data di accettazione dell'ufficio postale. Per le domande presentate direttamente presso l'Ufficio protocollo di Ateneo la data di consegna è attestata dal personale della struttura addetto al ricevimento che rilascerà il numero di protocollo.

Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate oltre il termine perentorio sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione sul plico di tutte le informazioni richieste al punto 3, si siano disperse. L'Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Qualora l'ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00, ora locale, del giorno successivo non festivo.

Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della relativa documentazione richiesta ai fini della valutazione.

5. Prima dell'invio della domanda e della documentazione ad essa allegata, il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al seguente indirizzo e-mail: ac.ari@unict.it.

6. L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:

- a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo telematico;
- b) la cittadinanza posseduta;
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il mancato godimento degli stessi, indicandone la motivazione;
- d) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, indicando, in caso contrario le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- e) di non far parte del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- f) di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi del vigente articolo 24 della Legge 240 del 2010 e ss.mm.ii. (RTDa, RTDb, RTT);
- g) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- h) il possesso del titolo accademico richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione riportata (*se prevista dal titolo*) e dell'Università presso la quale è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (*Qualora il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente,*

il candidato dovrà presentare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 11. In questa ipotesi il predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione);

- i) l'/gli eventuale /i contratto/i di incarico di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
- j) l'/gli eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (*diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.*) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 11;
- k) di non incorrere nelle incompatibilità previste dall'art. 3 del presente bando;
- l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.

8. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo.

9. I candidati portatori di handicap possono richiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale, datato e sottoscritto con firma autografa e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) i titoli di studio, i titoli professionali che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;
- c) le pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione (nel numero massimo previsto);
- d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- e) copia del codice fiscale.

11. I titoli di studio e professionali e le pubblicazioni di cui alle lett. b) e c) del precedente punto 10, potranno essere certificati secondo una delle modalità di seguito indicate:

- 1. in copia, in formato digitale, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che ne attesti la conformità all'originale, regolarmente sottoscritta con firma autografa;
- 2. mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000, regolarmente sottoscritta con firma autografa.

12. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al precedente punto 11 dovranno essere conformi ai modelli che saranno resi disponibili ai candidati per la presentazione delle domande di ammissione.

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono essere autocertificati, avendo cura di specificare, in modo analitico e preciso, ogni elemento utile al

fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc); oppure presentati in copia, in formato digitale, attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà.

I titoli di studio conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titolo equivalente, diploma di scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). In mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta, in formato pdf, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale documentazione, i titoli potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà con le modalità di cui al punto 11 sopra indicato; l'attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata.

I titoli professionali conseguiti all'estero, prodotti con le modalità di cui al comma 11, punti 1 e 2, sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da auto dichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero in possesso di traduzione legalizzata.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate rispettando **il numero massimo previsto dalla posizione messa a concorso. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni e altri prodotti documentabili della ricerca da presentare per la partecipazione alla selezione sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e verranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le pubblicazioni che rientrano nei limiti suddetti secondo l'ordine crescente di elencazione.**

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'editore, secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN oppure DOI.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è da considerarsi pubblicazione ai sensi del DM 243/2011 e sarà conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni.

Si precisa inoltre che **non verranno utilizzate informazioni reperibili dai link delle pagine web inseriti nei curricula allegati alle domande.**

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.

In caso di consegna a mano al protocollo o di invio tramite raccomandata, le pubblicazioni devono essere trasmessi su supporto magnetico (chiavetta USB). Gli interessati potranno richiedere la restituzione del supporto magnetico successivamente all'espletamento della procedura concorsuale.

13. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.

In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.

L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

ART. 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento che approvato la proposta di attivazione del contratto di ricerca, su deliberazione del Consiglio di Dipartimento, ed è composta da tre componenti effettivi e un supplente garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di

genere, scelti fra professori e ricercatori inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Alla Commissione spetta assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione, di verificare i risultati e di formulare una graduatoria per la posizione messa a concorso.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, designa il Presidente e il Segretario verbalizzante e, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter, della legge 30.12.2010, n. 240, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.

4. Alla Commissione spetta l'esame delle candidature, lo svolgimento dei colloqui e, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati, la formulazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.

5. La procedura di selezione deve concludersi, di norma, entro i termini stabiliti dall'art. 9, comma 1, del citato regolamento. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore o un suo delegato, provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

ART. 7

Procedura di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico di ricerca.

2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico.

I candidati sono valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) attinenza e rilevanza delle attività di studio e di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 40 punti);
- b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 25 punti);
- c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (fino a un massimo di 35 punti).

3. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

4. A conclusione della valutazione dei titoli, l'elenco dei candidati ammessi alla prova colloquio con i punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 2, lettere a) e b) sarà reso noto mediante pubblicazione

sul sito web del **Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche**, nella sezione “**Bandi**” e al seguente link <https://www.biometec.unict.it/it/bandi>, con valore di notifica a tutti gli interessati. Con le stesse modalità e con identico valore di notifica sarà data comunicazione circa la data, l’ora, la sede o l’indirizzo telematico al quale collegarsi per lo svolgimento della prova colloquio, pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale dall’Amministrazione universitaria.

5. Il colloquio potrà essere svolto in presenza o per via telematica a discrezione della Commissione. La prova colloquio svolta in presenza si svolge in locali accessibili al pubblico. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Nel caso in cui la prova colloquio venga svolta in videoconferenza, la Commissione adotterà modalità tecnico-operative che consentano lo svolgimento dell’esame colloquio dei candidati in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso a distanza alla visione e all’ascolto della seduta da parte di soggetti terzi. All’inizio del colloquio telematico, ai fini dell’identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento di riconoscimento inviato assieme alla domanda.

Il mancato collegamento telematico nell’ora stabilita o il collegamento tardivo verrà considerato come rinuncia alla partecipazione alla selezione

6. A conclusione del colloquio, la Commissione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio, quindi, comunica i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sito web del Dipartimento.

ART. 8

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti su 100 complessivi.

2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.

3. L’Amministrazione, con decreto del Rettore o di un suo delegato, accertata la regolarità della procedura, emana la graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo <http://ws1.unict.it/albo/>, nonché nella sezione dedicata “*Bandi, gare e concorsi*” all’indirizzo <https://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/incarichi-di-ricerca>.

La pubblicazione informatica all’Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi.

4. La graduatoria cessa di validità decorsi 90 giorni naturali e continuativi dalla data del decreto rettorale di emanazione della stessa. Entro il suddetto termine il contratto di ricerca può essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia dell’assegnatario o per mancata presa di servizio entro il termine stabilito o di decadenza del vincitore. Lo scorrimento di graduatoria, in tal caso, viene disposto con decreto del Rettore o di un suo delegato.

5. Entro 30 giorni dall’approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

6. Gli incarichi di ricerca non danno luogo ad alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università di Catania.

ART. 9

Stipula del contratto di lavoro

1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione procede a idonei controlli e ha, altresì, facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compreso l'eventuale rinnovo o proroga, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione del contratto si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato e il contratto sarà dichiarato risolto di diritto.

2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall'Amministrazione universitaria, decade dal diritto all'incarico di ricerca; pertanto, l'Amministrazione è in facoltà di attribuire l'incarico di ricerca ad altro candidato, secondo l'ordine decrescente della graduatoria.

3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, dovrà contenere, oltre all'indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l'altro:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di svolgimento dell'incarico;
- c) il programma di ricerca;
- d) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) l'indicazione del trattamento economico e il finanziamento su cui grava il contratto;
- f) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento apposita relazione, controfirmata dal responsabile scientifico della ricerca, sull'attività di ricerca eseguita e sui risultati raggiunti;
- g) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- j) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

4. Per tutta la durata dell'incarico di ricerca trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.

5. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, previa autorizzazione scritta del responsabile scientifico e comunicazione al Consiglio di Dipartimento, a condizione che tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca oggetto del contratto e non comporti conflitto di interessi.

6. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

7. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare di incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

8. L'incaricato di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. L'incaricato di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera o da altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.
10. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, *ss.mm.ii.* e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
11. La decadenza del contratto di ricerca è disposta con provvedimento del Rettore.

ART. 10

Durata, sospensione, proroga, rinnovo e recesso del contratto

1. L'incarico di ricerca ha la durata minima di un anno e la durata massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
Ai sensi dell'art. 22-ter della legge 240/2010, la durata complessiva degli incarichi di ricerca con il medesimo soggetto, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni, anche non continuativi.
2. I termini massimi di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA).
3. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi di sospensione per malattia grave o gravi motivi di famiglia o trascorsi in aspettativa per maternità o paternità secondo la normativa vigente. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto.
4. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, gli incarichi di ricerca possono essere prorogati fino alla scadenza prevista dalla proroga del progetto di ricerca su cui gravano, per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.
5. È in facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo dell'incarico di ricerca per motivate nuove esigenze connesse all'attività di ricerca in cui il titolare dell'incarico di ricerca è impegnato.
L'eventuale rinnovo è subordinato alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio oltre che per motivate nuove esigenze connesse all'attività di ricerca in cui il titolare dell'incarico di ricerca è impegnato.
6. La proroga e il rinnovo dell'incarico di ricerca sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge
7. L'eventuale proroga e l'eventuale rinnovo del contratto di incarico di ricerca avverranno alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e dovranno rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis della legge 240/2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8. il titolare del contratto di incarico di ricerca può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

ART. 11

Trattamento economico, fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. Ai titolari di incarichi di ricerca spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo ai sensi dell'art. 22-ter della l. 240/2010. Il trattamento economico viene definito in € 22.500,00 euro annui lordi percipiente e al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.

2. Gli incarichi di ricerca sono disciplinati, in materia fiscale, dall'art. 4 della L.13.8.1984, n. 476, e successive modificazioni ed integrazioni e, in materia previdenziale, dall'art. 2, comma 26 e segg., della L. 8.8.1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART. 12

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare dell'incarico di ricerca nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.

ART. 13

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Sandra Mangano – Area della Ricerca – Via Fragalà, n. 10 – 95131 Catania – ac.ari@unict.it – (tel. 095 4787419).

ART. 14

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l'Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).

2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Catania, Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email: protocollo@pec.unict.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: email: rpd@unict.it; PEC: rpd@pec.unict.it.

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati potranno essere comunicati al MIUR, all'ANVUR e ad eventuali altri soggetti pubblici e privati in esecuzione di obblighi di legge nonché agli eventuali finanziatori esterni per gli incarichi di ricerca finanziati dagli stessi in ottemperanza ai relativi obblighi contrattuali.

Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, il *curriculum vitae* del vincitore verrà pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/incarichi-di-ricerca>

4. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 15

Rinvio normativo e pubblicazione

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: www.unict.it. Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MUR e dell'Unione Europea.

2. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Catania.

3. L'autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania. È, altresì, ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.